

Ivrea 8 novembre 2011.

FISCALE - Tributi locali - ICI

**Minor valore catastale rispetto a quello contabile
Diritto al rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta
(Cass. 9.11.2011 n. 23316)**

La recente sentenza 3160 del 9.11.2011, della Corte di Cassazione, ha sancito un principio già accolto in precedenza dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Di fatto ha confermato che, ai fini ICI, un immobile appartenente al gruppo catastale D che subisca una variazione del valore catastale a seguito del passaggio dal valore "contabile" a quello "catastale" produce effetti retroattivi; di conseguenza il minor valore catastale rispetto a quello contabile dà diritto al rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta.

La Corte ha, inoltre, precisato che il rimborso può essere richiesto entro il termine di 5 anni, decorrente dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione e non dal giorno del pagamento.

In sostanza la "nuova rendita catastale" decorre dalla data in cui il contribuente ne abbia fatto richiesta aderendo alla regola generale della rendita catastale e non più a quella "contabile".

Cass. SS.UU. 9.2.2011 n. 3160

**Dr. Stefano M. Perego
a cura del Centro Studi CSC**